### Cassazione civile sez. II, 09/06/2025, n. 15301

#### **FATTI DI CAUSA**

1. Con ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ. depositata in data 8-7-2007 il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda proposta da (*omissis*) nei confronti della sorella (*omissis*) facendo valere la responsabilità ex artt. 1710, 1712 e 1713 cod. civ. della convenuta nei suoi confronti, per non avere la convenuta adempiuto agli obblighi derivanti dalla procura generale a lei rilasciata per adempiere alle incombenze relative allâ??eredità comune, così rigettando la domanda di restituzione della somma di â?¬ 152.631,00, oltre accessori, che la convenuta aveva indebitamente trattenuto.

Con sentenza n. 1212/2017 la Corte dâ?? Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile per violazione dellâ?? art. 342 cod. proc. civ. lâ?? appello di (*omissis*) e con ordinanza n. 24206/2019 la Cassazione ha accolto il ricorso di (*omissis*), cassando con rinvio la sentenza impugnata.

Riassunto il giudizio da (*omissis*) avanti la Corte dâ?? Appello di Palermo, con sentenza n. 149/2022 depositata il 31-1-2022 la Corte territoriale ha integralmente rigettato lâ?? appello.

La sentenza, procedendo alla disamina dei motivi di appello già formulati, ha dichiarato lâ??inammissibilità dei documenti depositati con il gravame, in quanto non indispensabili ai fini della decisione, per il fatto che si innestavano in un quadro probatorio che già dava conto delle vicende ereditarie.

La sentenza ha considerato che già dal ricorso di primo grado (*omissis*) aveva fatto riferimento alle incombenze dellâ??eredità comune e ha dichiarato che la procura generale da lui rilasciata alla sorella (*omissis*) non contemplava un apposito mandato; come statuito dallâ??ordinanza impugnata, la procura riguardava il lato esterno del rapporto e doveva essere distinta dal rapporto di gestione; proprio per la mancanza di specificità delle previsioni nella procura, nel relativo conferimento non poteva rinvenirsi atto di accettazione dellâ??eredità paterna, mancando nella procura qualsiasi riferimento a quella precisa devoluzione. Ha aggiunto che non integrava accettazione dellâ??eredità la presentazione della denuncia di successione e che gli atti di disposizione di beni ereditari richiamati dallâ??appellante a fondamento della pretesa, attraverso i quali si sarebbe concretizzata la revoca della rinuncia, erano stati eseguiti dalla sorella in ragione della procura generale; così anche lâ??atto di disposizione del 15-11-1978, antecedente di un solo giorno allâ??atto di rinuncia, per cui non poteva dirsi sussistente una effettiva volontà di revoca riconducibile a precisa scelta del chiamato allâ??ereditÃ.

La sentenza ha altresì rilevato come, per altro verso, non fosse contestato che tutti gli atti negoziali posti in essere da Gi.Gi. avessero il significato di sua piena accettazione dellâ??ereditÃ; ha richiamato il principio secondo il quale la quota del coerede che rinuncia si accresce ipso iure a favore degli altri coeredi e che quindi, allâ??epoca dellâ??esecuzione degli

atti a cui faceva riferimento lâ??<br/>appellante, si erano gi $\tilde{A}$  cristallizzati gli effetti della sua rinuncia allâ??<br/>eredit $\tilde{A}$  .

**2**. Avverso la sentenza (*omissis*) ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, il primo dei quali a sua volta distinto in due parti.

Ã? rimasta intimata (*omissis*), alla quale la notificazione del ricorso Ã" stata tempestivamente eseguita a mezzo pec allâ??indirizzo del difensore (*omissis*).

Il ricorso Ã" stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dellâ??adunanza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Allâ??esito della camera di consiglio del 22-5-2025 la Corte ha riservato il deposito dellâ??ordinanza.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo â?? lettera A â?? il ricorrente deduce â??violazione dellâ??art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 111 Cost. in relazione allâ??art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza nella parte in cui non consente di individuare la ratio decidendi dellâ??asserita irrilevanza della documentazione notarile prodotta in appelloâ?•; lamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile la produzione documentale dellâ??appellante, senza considerare che il tema dellâ??<br/>accettazione tacita dellâ??eredit $\tilde{A}$ , avvenuta prima della rinuncia allâ??eredit<br/> $\tilde{A}$ , era entrato nel dibattito processuale solo in appello; ciò in quanto lâ??ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado a sorpresa aveva deciso la controversia esclusivamente sulla base dellâ??asserita rinuncia allâ??eredità di (omissis) e ritenendo incomprensibilmente invalida la procura generale; aggiunge che già in primo grado (omissis) aveva sostenuto lâ??avvenuta accettazione tacita della??ereditA e la conseguente inefficacia della successiva rinuncia, anche la convenuta aveva dedotto di avere eseguito in nome del fratello numerosi atti di vendita e, poiché lâ??ordinanza di primo grado aveva rigettato la domanda asserendo in modo apodittico che vi era stata rinuncia allâ??ereditÃ, si era resa necessaria la produzione degli atti di disposizione del patrimonio ereditario. Lamenta che la sentenza, pur dichiarando inammissibile la produzione, abbia poi preso in esame lâ??atto del 15-11-1978, così cadendo in contraddizione; quindi rileva come non sia comprensibile la ratio della decisione, che prima esclude lâ??indispensabilit $\tilde{A}$  del documento e poi lo esamina.**1.1**. Il motivo  $\tilde{A}$  inammissibile per carenza di interesse, perché dapprima la sentenza ha dichiarato che i documenti prodotti in appello non avevano il carattere dellâ??indispensabilitÃ, ma di seguito ha preso in esame il rogito del 15-11-1978; in questo modo, la sentenza ha presupposto e implicitamente riconosciuto che si trattava documento indispensabile al fine della decisione, come richiesto dalla??art. 702-quater cod. proc. civ.ratione temporis vigente per ammettere nuovi documenti in appello. Quindi, essendo stato il documento preso in esame, il ricorrente non ha neppure interesse a censurare la pronuncia

sullâ??inammissibilità della produzione, seppure fosse effettivamente erronea la prima affermazione della sentenza in ordine alla mancanza di indispensabilità dei documenti prodotti in appello volti a dimostrare lâ??accettazione tacita dellâ??eredità . Infatti, quellâ??affermazione non aveva considerato che, a fronte della statuizione del giudice di primo grado in ordine al fatto che (*omissis*) aveva rinunciato allâ??eredità del padre il 16-11-1978, era interesse dellâ??appellante documentare che vi era stato atto di accettazione tacita dellâ??eredità anteriore a quella data, in un quadro nel quale entrambe le parti già in primo grado avevano fatto riferimento agli atti di disposizione di beni ereditari; quindi legittimamente lâ??appellante aveva documentato lâ??esecuzione dellâ??atto di vendita in data 15-11-1978 e, infatti, tale atto la sentenza ha esaminato, così superando la precedente affermazione erronea.

- 2. Con il primo motivo â?? lett.B â?? il ricorrente deduce â??violazione dellâ??art. 525 c.c. e dellâ??art. 702 quater c.p.c. in relazione allâ??art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.: fino a quando lâ??eredità non viene accettata dagli altri chiamati, il diritto di accettazione del rinunciante allâ??eredità non viene meno, essendo possibile una successiva accettazione tacita allorquando il comportamento del rinunciante sarà ritenuto incompatibile con la sua volontà di non accettare lâ??eredità â?•. Il ricorrente lamenta che lâ??esclusione dei documenti depositati in appello abbia reso tecnicamente impossibile dimostrare lâ??avvenuta revoca della rinuncia allâ??ereditÃ; evidenzia come la rinuncia allâ??eredità non faccia venire meno il diritto di accettazione del rinunciante fino a quando lâ??eredità non venga accettata da altri chiamati e come perciò sia consentita una successiva accettazione, che può essere anche tacita. Aggiunge che lâ??atto pubblico del 2012 Ã" stato stipulato da (omissis) e da (omissis) per la vendita di bene ereditario e che (omissis), rappresentato da (omissis) con procura speciale allegata allâ??atto, non avrebbe potuto prendere parte al negozio se non nella qualità di erede del padre.
- **2.1**. Il motivo, laddove censura la sentenza impugnata per non avere ammesso i documenti che avrebbero dimostrato la revoca della rinuncia allâ??ereditÃ, risulta assorbito dallâ??accoglimento del secondo e terzo motivo, che comporta il superamento delle questioni relative allâ??esistenza della revoca della rinuncia allâ??ereditÃ. Comunque, si osserva che il motivo si fonda sullâ??erroneo presupposto che atti di vendita posti in essere dopo lâ??avvenuta rinuncia allâ??eredità possano configurare revoca tacita della rinuncia. Diversamente, Ã" già stato enunciato il principio secondo il quale nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 cod. civ. in tema di rinunzia allâ??ereditÃ, lâ??atto di rinuncia allâ??ereditÃ, in considerazione dei suoi rilevanti effetti, deve essere rivestito di forma solenne, con dichiarazione resa davanti a notaio o a cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni, con la conseguenza che una revoca tacita della rinuncia non Ã" ammissibile (Cass. Sez. 2 28-12-2022 n. 37927 Rv. 666667-01, Cass. Sez. 3 19-2-2014 n. 3958 Rv. 629689-01, Cass. Sez. 2 12-10-2011 n. 21014 Rv. 619859-01, Cass. Sez. 3 29-3-2003 n. 4846 Rv. 561609-01).
- **3**. Con il secondo motivo il ricorrente deduce â??violazione art. 132 comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e per mancanza

della motivazione su un punto decisivo della causaâ?•. Evidenzia che il giudice di primo grado aveva dichiarato che la rinuncia allâ??eredità aveva travolto il potere rappresentativo che ( omissis) aveva conferito alla sorella con la procura 2-5-1978 e che lâ??appellante aveva censurato la pronuncia, sostenendo che lo stesso conferimento della procura fosse significativo della volontà di (omissis) di accettare lâ??ereditÃ; dichiara che aveva aggiunto che lâ??atto di vendita di terreno in Trappeto con atto pubblico del notaio Virga del 15-11-1978, stipulato da (*omissis*) e (*omissis*) prima della rinuncia dellâ??ereditÃ, equivaleva ad accettazione tacita. Lamenta che la sentenza impugnata, limitandosi a dichiarare che nel conferimento della procura non potesse rinvenirsi atto di accettazione della??ereditA paterna per il mancato riferimento a quellâ??ereditÃ, sia stata contraddittoria; lamenta altresì che la motivazione sia del tutto mancante con riguardo allâ??avvenuta vendita da parte di (omissis) di beni ereditari, eseguita prima della rinuncia allâ??eredità e che ha comportato una tipica accettazione tacita dellâ??eredità . Aggiunge che nessuna motivazione vi Ã" nella sentenza neppure con riguardo alla censura con la quale lâ??appellante aveva contestato lâ??esistenza di conseguenzialitÃ logica tra rinuncia allâ??eredità e inefficacia della procura. Evidenzia che la sentenza Ã" ulteriormente contraddittoria, in quanto a pag. 7 dichiara che in forza della procura generale gli atti compiuti dalla procuratrice hanno prodotto direttamente effetti in capo al rappresentato e poi a pag. 8 nega che gli atti di disposizione richiamati dallâ??appellante potessero concretizzare una â??revoca della rinunciaâ?• -ma in realtà si discuteva di accettazione tacita prima della rinuncia-, in quanto posti in essere dalla procuratrice.

- 4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce â??violazione art. 1388 c.c. e dellâ??art. 476 c.c. in relazione allâ??art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; violazione dellâ??art. 1713 c.c. e dellâ??art. 2909 c.c. in relazione allâ??art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.â?•; evidenzia che in appello (omissis) si era lamentato del fatto che il Tribunale non avesse esaminato il comportamento complessivo del chiamato allâ??ereditÃ, in quanto sia il rilascio della procura generale che lâ??esecuzione dellâ??atto di disposizione del terreno in Trappeto, di cui allâ??atto pubblico del 15-11-1978, implicavano lâ??accettazione tacita dellâ??eredità e la conseguente inefficacia della successiva rinuncia; lamenta che la sentenza non abbia ritenuto lâ??accettazione tacita dellâ??eredità per effetto dellâ??erronea applicazione dellâ??istituto della rappresentanza, escludendo la riconducibilità in capo a (*omissis*) dellâ??atto compiuto dalla procuratrice e così violando lâ??art. 1388 cod. civ. Aggiunge che in forza della procura la sorella aveva anche agito in giudizio nei confronti del Comune di Trappeto e le sentenze n. 647/1998 di primo grado e n. 136/2003 di secondo grado avevano statuito nei confronti di entrambi i fratelli, sulla base della procura generale del 1978 e ritenendone la validitÃ; quindi sostiene che anche in forza dellâ??art. 2909 cod. civ. la rappresentante (omissis) non possa trattenere per sé lâ??indennità di espropriazione pagata dal Comune di Trappeto in esecuzione di quelle sentenze, che hanno pronunciato la condanna nei confronti di (omissis) in proprio e in qualitA di procuratrice generale di (omissis).
- **5**. Con il quarto motivo il ricorrente deduce â??omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che Ã" stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.)â?• e rileva che la

procura generale del 2-5-1978 conferiva alla rappresentante il potere di compiere anche atti di straordinaria amministrazione, vendere beni immobili, accettare e rinunciare allâ??ereditÃ; ulteriormente evidenzia che in data 15-11-1978, mentre era valida ed efficace la procura generale, la sorella aveva compiuto atto di disposizione del patrimonio ereditario e in tal modo aveva posto in essere una accettazione tacita dellâ??eredità ex art. 476 cod. civ.; quindi lamenta che la sentenza non abbia considerato questi dati. Sostiene che i fatti dei quali Ã" stato omesso lâ??esame siano decisivi, in quanto, se fossero stati esaminati, il giudicante avrebbe dovuto pervenire alla decisione di ritenere sussistente la qualità di erede in capo a (*omissis*) e perciò accogliere la sua domanda.

**6**. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono esaminati unitariamente, stante la continuit delle argomentazioni, e sono fondati per le ragioni di seguito esposte, in via assorbente rispetto a ogni altra questione e con assorbimento anche del quarto motivo.

In primo luogo Ã" fondato il secondo motivo, in quanto sussiste il vizio della motivazione censurabile in questa sede con riguardo alla disamina della vendita 15-11-1978, perché la sentenza ha dichiarato che da tale atto dispositivo, posto in essere dalla sorella in ragione della procura generale e antecedente allâ??atto di rinuncia allâ??eredità di un solo giorno, non poteva ricavarsi una volontà di revoca della rinuncia dellâ??ereditÃ, senza altro considerare. Ã? evidente che un atto di vendita di data 15-11-1978 non possa costituire revoca della rinuncia allâ??eredità di data 16-11-1978 e cioÃ" revoca di un atto che non era stato ancora compiuto e quindi non poteva ancora essere revocato; non era sul piano della revoca della rinuncia allâ??eredità che la questione poteva essere posta e per questo sul punto la motivazione Ã" stata soltanto apparente, perché inidonea a esplicitare un reale ragionamento. Per questo, sul punto la motivazione non Ã" rispettosa del minimo costituzionale entro il quale Ã" circoscritto il sindacato di legittimitÃ, essendo lâ??obbligo di motivazione previsto in via generale dallâ??art. 111 Cost. e nel processo civile dallâ??art. 132 co. 2 n. 4 cod. proc. civ.; tale obbligo Ã" violato, concretandosi nullità processuale deducibile ex art. 360 co. 1 n.4 cod. proc. civ., qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa e incomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01, Cass. Sez. 3 12-10-2017 n. 23940 Rv. 645828-01, Cass. Sez. 6-3 25-9-2018 n. 22598 Rv. 650880-01).

 $\tilde{A}$ ? altres $\tilde{A}$  $\neg$  fondato il terzo motivo di ricorso sotto il profilo della falsa applicazione delle disposizioni sulla rappresentanza volontaria e sullâ??accettazione tacita dellâ??eredit $\tilde{A}$ ; ci $\tilde{A}^2$  in quanto la sentenza impugnata si  $\tilde{A}$ " limitata a dichiarare che il conferimento della procura non costituisse atto di accettazione dellâ??eredit $\tilde{A}$  paterna per la mancanza di riferimento a quella â??precisa devoluzione $\hat{a}$ ?•, cos $\tilde{A}$  $\neg$  non traendo alcuna conseguenza dal fatto che la procura conferiva esplicitamente alla rappresentante, oltre al potere di compiere tutti gli atti di straordinaria amministrazione compresi gli atti di vendita di immobili, anche il potere di accettare

eredità e che in forza di quella procura la rappresentante il 15-11-1978 aveva compiuto in nome e per conto del rappresentato atto di disposizione di immobile dellâ??eredità del padre.

Ã? certo che lâ??accettazione dellâ??ereditÃ, a differenza della redazione di testamento, non sia atto personalissimo, in quanto la legittimazione ad accettare lâ??eredità del rappresentante legale Ã" espressamente prevista dagli artt. 320 co. 3 e 374 n. 6 cod. civ., che attribuiscono tale legittimazione rispettivamente ai genitori per il minore e al tutore per lâ??interdetto. Sulla base di questo rilievo, in dottrina si riconosce che lâ??accettazione dellâ??eredità possa essere eseguita anche dal rappresentante volontario, non solo in forza di procura speciale avente a oggetto lâ??accettazione di una eredità individuata, ma anche in forza di procura generale, che conferisca il potere di accettare qualunque eredit A delata al rappresentato; ci A2, argomentando dal disposto dellâ??art. 1708 co. 2 cod. civ., in quanto lâ??accettazione di eredità Ã" atto che eccede lâ??ordinaria amministrazione. Infatti, nella giurisprudenza di legittimità Ã" risalente il principio secondo il quale, seppure lâ??accettazione dellâ??eredità possa desumersi solo da un comportamento del successibile e non di altri, questo non comporta che la necessaria attivitÃ negoziale del successibile debba essere personale, nel senso di non ammettere attivitÃ procuratoria o addirittura di gestione altrui (Cass. Sez. 2 3-12-1974 n. 3958 Rv. 372533-01); in questa prospettiva, Ã" stato enunciato il principio secondo il quale lâ??accettazione espressa o tacita di eredità può essere realizzata anche da manifestazione di volontà del gestore non dotato di poteri rappresentativi, purché le sue iniziative vengano ratificate dallâ??erede (Cass. Sez. 2 20-5-1969 n. 1773 Rv. 340837-01, Cass. Sez. 2 1-12-1977 n. 5227 Rv. 388871-01). Ã? stato altres  $\tilde{A}$  – affermato che il comportamento di un chiamato alla??eredit  $\tilde{A}$  – quale la richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius â?? non possa comportare accettazione tacita di eredità a favore di altro successibile, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica dellâ??operato; perÃ2, dando nel contempo atto che lâ??accettazione tacita di ereditĂ può avvenire attraverso negotiorum gestio cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo di una delega o dello svolgimento di attivitA procuratoria (Cass. Sez. 3 11-7-2014 n. 15888 Rv. 632054-01, Cass. Sez. 2 6-4-2017 n. 8980 Rv. 643674-01).

Quindi, posto che lâ??accettazione di eredità può essere compiuta anche dal rappresentante generale, al quale sia stato espressamente conferito il potere di accettare le eredità delate al rappresentato, nel momento in cui il rappresentante esercita questo potere, ai sensi dellâ??art. 1388 cod. civ. gli effetti si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato, il quale acquista la qualità di erede in forza dellâ??accettazione dellâ??eredità eseguita dal suo rappresentante. Inoltre, nel caso in cui il rappresentante abbia il potere di accettare lâ??ereditÃ, conferitogli senza la limitazione di accettare lâ??eredità esclusivamente con beneficio di inventario -che presuppone lâ??accettazione espressa nelle forme dellâ??art. 484 cod. civ.-, il rappresentante può accettare lâ??eredità anche tacitamente, stante la previsione dellâ??art. 474 cod. civ., secondo cui lâ??accettazione può essere espressa o tacita. Ne consegue che non vi Ã" neppure ostacolo allâ??applicazione al rappresentante volontario né dellâ??art. 476 cod.

civ. relativo allâ??accettazione tacita di ereditÃ, né dellâ??art. 477 cod. civ. che individua fattispecie legali tipiche di accettazione tacita dellâ??ereditÃ, tra le quali la vendita di bene ereditario. Specificamente, in ordine allâ??ipotesi disciplinata dallâ??art. 477 cod. civ. Ã" stato rilevato trattarsi di figura di accettazione presunta, che si affianca allâ??accettazione tacita prevista dallâ??art. 476 cod. civ. e dalla quale si discosta in quanto non impone al giudice lâ??indagine richiesta dallâ??art. 476 cod. civ. (Cass. Sez. U 14-2-1973 n. 454 Rv. 362457-01); in effetti, i negozi dispositivi di diritti ereditari previsti dallâ??art. 477 cod. civ., per potere essere compiuti, presuppongono lâ??acquisto dellâ??ereditÃ.

Ne consegue che nella fattispecie la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che la rappresentante nominata (*omissis*) ha compiuto in data 15-11-1978, in nome e per conto del rappresentato (*omissis*), atto che aveva il potere di compiere in forza della procura che le era stata rilasciata, in quanto ha venduto in nome e per conto del rappresentato un bene compreso nellâ??eredità a lui delata, con la conseguenza ex art. 477 cod. civ. che il compimento di quellâ??atto importava accettazione dellâ??eredità in capo al rappresentato. Di seguito, a fronte del dato che il 16-11-1978 lâ??erede (*omissis*) aveva rinunciato alla medesima ereditÃ, la Corte territoriale avrebbe altresì dovuto considerare che lâ??atto di accettazione dellâ??ereditÃ, in applicazione del principio â??semel heres semper heresâ?• è irrevocabile e comporta in maniera definitiva lâ??acquisto della qualità di erede, la quale permane anche nellâ??ipotesi in cui lâ??erede compia un successivo atto di rinuncia allâ??eredità (Cass. Sez. 6-2 23-7-2020 n. 15663 Rv. 658738-01).

7. Lâ??accoglimento nei termini esposti del ricorso impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte dâ??Appello di Palermo in diversa composizione, che deciderà facendo applicazione dei principi enunciati e attenendosi a quanto sopra ritenuto; si rimette ex art. 385 co.3 cod. proc. civ. al giudice del rinvio la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimitÃ.

#### P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo per quanto in motivazione, per il resto assorbito, assorbito anche il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte dâ??Appello di Palermo in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione il 22 maggio 2025.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2025.

# Campi meta

Massima: In materia ereditaria, l'accettazione tacita dell'eredit $\tilde{A}$  pu $\tilde{A}^2$  validamente realizzarsi attraverso l'operato di un rappresentante volontario, purch $\tilde{A}^{\odot}$  munito di procura generale che conferisca esplicitamente il potere di accettare eredit $\tilde{A}$  e compiere atti di straordinaria amministrazione, inclusa la disposizione di beni immobili ereditari. Supporto Alla Lettura:

#### ACCETTAZIONE TACITA EREDITAâ??

Lâ??accettazione tacita o *per facta concludentia* di eredità si determina ogniqualvolta il chiamato allâ??ereditÃ, titolare di una **delazione attuale**, compia un atto che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare.

